



MF7/50

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE
SERVIZIO TRATTAMENTO DI PENSIONE E DI PREVIDENZA

Pos. 333-H/N18

OGGETTO: riordino generale del sistema pensionistico e previdenziale pubblico di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

Decreto Legislativo 30.4.1997, n. 165 di "attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego".

Liquidazione dei trattamenti di pensione ordinaria al personale della P.S.

Con circolare di pari numero del 18 febbraio 1996, al capitolo 4, sono stati illustrati i riflessi pensionistici e previdenziali concernenti il personale della P.S. in relazione alle normative di riordino generale del sistema pensionistico dei lavoratori pubblici e privati, così come veniva delineandosi in applicazione del Decreto Legislativo n. 503, del 30 dicembre 1992, a decorrere dal 1 gennaio 1993.

Successivamente, con la legge 8 agosto 1995, n. 335, è stato definito il sistema pensionistico obbligatorio e complementare generale, ed in tale contesto, con l'art. 2, comma 23, della legge medesima è stata conferita delega al Governo per la emanazione di norme dirette ad armonizzare e razionalizzare gli ordinamenti pensionistici di talune categorie di dipendenti pubblici con i più generali principi introdotti dalla riforma generale di cui si tratta.

./.

A tale riguardo, con circolare di pari numero del 15 maggio 1996, è stato precisato che nei confronti delle cennate categorie di personale interessate alle normative delegate, tra le quali è ricompresa la Polizia di Stato, in attesa della emanazione della normativa delegata, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nei propri ordinamenti.

Ciò premesso, si fa presente che, sulla G.U. del 17 giugno c.a., n. 139, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che armonizza al regime previdenziale generale, i trattamenti pensionistici anche del personale della Polizia di Stato.

Le nuove disposizioni pensionistiche entrano in vigore dal 1° gennaio 1998 ed, inoltre, è stato sancito, (art. 8), che "fino a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti".

Delineata in sintesi la successione temporale delle normative di riordino, si fornisce una prima indicazione della portata e degli effetti delle nuove disposizioni introdotte dal citato Decreto Legislativo, con riferimento particolare al personale della Polizia di Stato.

In tale contesto è da tener presente che per l'applicazione pratica di taluni dei nuovi istituti previsti dal decreto delegato, occorrerà far riferimento a successive indicazioni di natura applicativa, allorquando verranno stabilite le decorrenze dei nuovi sistemi di calcolo dei futuri trattamenti pensionistici, (es: applicazione integrale del sistema contributivo).

ART. 1

Individua le categorie dei destinatari delle normative delegate, tra le quali è ricompresa la Polizia di Stato.

ART. 2

Conferma, per la Polizia di Stato, i limiti di età per la cessazione dal servizio, con diritto a pensione di vecchiaia, al compimento del 60° anno di età.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

Al riguardo è da considerare che rimarranno confermati i maggiori limiti di età stabiliti da norme ordinamentali nei confronti del personale dirigente e direttivo, assunto prima della riforma, attuata con la legge 1° aprile 1981, n. 121 e nei confronti del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, per i quali è previsto il collocamento a riposo al compimento del 65° anno di età. (Articolo 4 della legge 10 ottobre 1986, n. 668).

ART. 3

Con tale articolo viene disciplinato l'istituto dell'ausiliaria per il personale militare.

In questa sede, non vengono commentate le questioni derivanti dalla applicazione pratica dell'istituto al personale militare.

Invece, per quanto concerne gli aspetti riguardanti la Polizia di Stato, si fa osservare che, al punto 7, è stato previsto un meccanismo di "compensazione" al trattamento di ausiliaria, destinato al personale escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e il cui trattamento di quiescenza è liquidato in tutto od in parte con il sistema contributivo.

Nei confronti di tale personale, tra cui, come detto, è ricompreso quello appartenente alla Polizia di Stato, per le pensioni che verranno liquidate in tutto od in parte con il sistema contributivo, è previsto che il montante individuale dei contributi venga aumentato, in via convenzionale, di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicata per l'aliquota di computo.

Allorquando il sistema contributivo entrerà a regime, è prevista la possibilità di verifica periodica del nuovo istituto, al fine di accertare la congruità della sua effettiva portata finanziaria ed attuare, ove necessario, interventi modificativi.

Tale importante istituto non è previsto nel sistema previdenziale retributivo.

Per una migliore comprensione degli effetti pratici della nuova normativa giova precisare che l'articolo 1, comma 12 della citata legge n. 335/95, ha disposto che il trattamento di quiescenza venga liquidato in parte o in tutto con il sistema contributivo rispettivamente, nei confronti dei lavoratori che alla data del

./.

31.12.1995 possano far valere una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni e nei confronti di coloro iscritti dall'1.1.1996 alle forme di previdenza esclusive e sostitutive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, (A.G.O.).

Inoltre, il citato articolo 1 della legge 335/95, comma 10, ha fissato l'aliquota di computo al 33%.

ART. 4

E' previsto il mantenimento del beneficio dei "sei aumenti periodici di stipendio", che la nuova norma precisa siano attribuiti in aggiunta alla base pensionabile, all'atto della cessazione dal servizio determinata da qualsiasi causa con esclusione del collocamento in congedo a domanda.

Al comma 2, viene indicato che gli aumenti periodici di cui al comma 1, sono attribuiti anche al personale che cessa dal servizio a domanda, previo pagamento all'erario di una contribuzione previdenziale in relazione agli anni mancanti al raggiungimento dei limiti di età anagrafica previsti per la qualifica rivestita.

Al comma 3, è stabilito che, ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, per il personale il cui trattamento è liquidato con il sistema retributivo, l'importo della contribuzione previdenziale (ritenuta tesoro) è operato sulla base contributiva e nella misura percentuale riportata nella Tabella A, allegata al decreto delegato in esame.

In pratica, nel sistema retributivo, viene disposta, a partire dal 1° gennaio 1998, nei confronti del personale in servizio, l'assoggettamento obbligatorio ad una contribuzione previdenziale aggiuntiva dello 0,2%, incrementata ogni anno dallo 0,02%, fino alla concorrenza, a regime, nel 2008, della misura dello 0,40%. (Tabella Allegato A)

Ai medesimi fini, inoltre, per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto od in parte con il sistema contributivo, la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15% dello stipendio.

In pratica, nel cennato sistema contributivo, il beneficio dei sei scatti sarà finanziato dal personale durante il servizio attivo, attraverso un aumento figurativo dello stipendio ai fini contributivi, del 15%, (pari all'entità percentuale che sarà

./.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 5 -

attribuita allo stesso personale, all'atto della cessazione dal servizio).

Infine, al punto 4, è previsto che la contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio prevista al comma 3, si applica, anche nei confronti del personale che esercita la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della legge 333/95. (Personale che dal sistema retributivo vuole passare al contributivo).

ART. 5

Punto 1: Con la normativa in esame viene stabilito che gli aumenti dei periodi di servizio utili a pensione, da riconoscere figurativamente, non possono eccedere i cinque anni. (Aumento di 1/5, aumenti per servizi di navigazione, benefici di confine etc.).

Punto 2: Si stabilisce che gli aumenti di servizio convenzionali di cui al comma 1, nel sistema contributivo, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia, ed in tal caso, per il calcolo della pensione si applica il coefficiente di trasformazione previsto per il 57° anno di età, stabilito dalla tabella A della legge 335/95.

Con i commi 3, 4, 5, e 6 vengono introdotti più favorevoli criteri di computo, a titolo anche oneroso, di periodi di servizio, comunque prestato, sia ai fini pensionistici che previdenziali.

In concreto, le norme introdotte con l'articolo 5, da una parte limitano a complessivi anni 5 il numero di anni figurativi da far valere ai fini pensionistici e previdenziali, ma nel contempo ampliano le possibilità di valutare, ai medesimi fini, periodi di servizio comunque prestati dal dipendente, taluni a titolo oneroso, (servizio militare pre-ruolo, comma 6), altri d'ufficio, senza onere a carico del dipendente, (comma 5):

ART. 6

Con tale articolo viene disciplinato l'accesso alla pensione di anzianità.

./.

Al comma 1, viene fatto generale riferimento all'aquisizione del diritto alla pensione di anzianità, previsto dalla legge generale di riforma n. 335/95, art. 1 commi 25, 26, 27, e 29.

Al comma 2, invece, in considerazione della specialità del rapporto di impiego e delle peculiarità ordinamentali delle Forze di Polizia, viene previsto il conseguimento del diritto alla pensione anticipata di anzianità:

- 1) al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, con le modifiche rese necessarie dall'applicazione dell'aliquota annua di rendimento del 2% prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge 724/94.
- 2) Senza riduzioni percentuali previste dalla legge 335/95. (Tabella D legge n. 335/95).
- 3) In corrispondenza dell'età anagrafica fissata dalla Tabella B allegata al decreto delegato in argomento.

In buona sostanza, con la normativa delegata viene mantenuto per le Forze di Polizia il diritto ad andare in pensione anticipata rispetto ai limiti di età previsti introducendo, però, l'anzianità anagrafica minima di anni 50, elevata, a 53, gradualmente, nel 2007.

Per una più agevole comprensione delle procedure di accesso alla pensione di anzianità, è stata predisposta la Tabella Allegato B.

ART. 7

In tale articolo sono previste una serie di norme transitorie che regolamentano il passaggio dal vecchio sistema previdenziale a quello introdotto dalla legge 335/95 e dallo stesso decreto delegato.

Si riferiscono, per la maggior parte, a posizioni di stato militare, che non riguardano, dunque, la Polizia di Stato, (commi 1, 2, 4, 5, 6, 7).

Di particolare interesse, invece, è quanto previsto dal 3° comma ove è stabilito che gli aumenti dei periodi di servizio previsti dall'articolo 5, che eccedono i cinque anni maturati alla data di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 7 -

entrata in vigore del decreto in esame con percezione della relativa indennità, sono ritenuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto stabilito dal citato articolo 5, comma 1.

In buona sostanza, il personale della Polizia di Stato che ha acquisito diritto a vedersi liquidata la pensione con il sistema retributivo, ai fini della acquisizione del diritto a pensione conserva il diritto alla valutazione del numero degli anni di servizio utile maturati a tutto il 31 dicembre 1997.

ART. 8

Viene stabilito che le normative delegate entrano in vigore alla data dell'1.1.1998.

E' inoltre, previsto che fino a tale data (1.1.1998), continueranno ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti (es. aliquota di pensionabilità del 3,60%, anzichè del 2%, come previsto dalla legge 11 agosto 1982, n. 569, per il personale proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S.).

In tale contesto, è da ritenere definitivamente risolta la questione della piena applicabilità del disposto dell'art. 21 della legge 7.8.1990, n. 232, nei confronti del personale che ha compiuto o compirà, nell'anno in corso, 55 anni di età e 35 anni di servizio utile ed abbia presentato domanda di collocamento in quiescenza, a decorrere dal 1.1.1998 (vedasi circolare telegrafica 333.A./9806.H.1 del 10.6.1997).

I successivi articoli 9 e 10 del Titolo II, fanno riferimento a posizioni pensionistiche e previdenziali, diverse da quelle del personale della polizia di Stato, mentre l'articolo 11 del Titolo III, stabilisce che, in relazione ai trattamenti pensionistici del personale di cui al decreto in esame, per quanto in esso non diversamente disposto, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge di riforma generale 8.8.1995, n. 335.

Con la presente circolare si ritiene di aver fornito agli Uffici periferici interessati una prima, sufficiente informazione utile anche per la definizione delle pratiche di pensione del personale collocato in quiescenza dall'anno 1995. ./. |

A tale riguardo è stato anche predisposto un prospetto sinottico dei procedimenti da seguire per la liquidazione del trattamento di quiescenza ordinario nei confronti del personale collocato in pensione nel periodo "transitorio": 1 gennaio 1993, 31 dicembre 1997, (ALLEGATO C).

Si è ben consci del fatto che la profonda trasformazione del sistema pensionistico italiano fa permanere una qualche incertezza nei complessi procedimenti di liquidazione dei trattamenti di quiescenza per cui, ove dovessero sorgere questioni in sede di riscontro successivo di legittimità dei provvedimenti di pensione adottati dalle Prefetture, sarà necessario illustrare le relative problematiche al Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza in modo esauriente e documentato, onde rendere possibile la valutazione del caso e la predisposizione dei possibili rimedi di carattere amministrativo.

p. il Ministro



Alle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE
SERVIZIO TRATTAMENTO DI PENSIONE E DI PREVIDENZA

Tabella Allegato A

| Applicazione articolo 4 Decreto Legislativo 165/97. Aliquota contributiva a carico del dipendente in aggiunta alla ordinaria contribuzione previdenziale (ritenuta ordinaria tesoro). | |
|--|------|
| Aliquota | Anno |
| 0,20 | 1998 |
| 0,22 | 1999 |
| 0,24 | 2000 |
| 0,26 | 2001 |
| 0,28 | 2002 |
| 0,30 | 2003 |
| 0,32 | 2004 |
| 0,34 | 2005 |
| 0,36 | 2006 |
| 0,38 | 2007 |
| 0,40 | 2008 |




Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE
SERVIZIO TRATTAMENTO DI PENSIONE E DI PREVIDENZA

Tabella Allegato B

| Applicazione articolo 6 - 2° comma Decreto Legislativo 165/97. Requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica necessari per il conseguimento della pensione di anzianità, senza penalizzazioni. | | |
|---|---|----------------|
| Anno | Requisiti di anzianità contributiva e con decorrenza dall'1.1.1998 | Età anagrafica |
| 1998 | | 50 |
| 1999 | | 50 |
| 2000 | | 50 |
| 2001 | | 51 |
| 2002 | Nel sistema retributivo il requisito di anzianità contributiva richiesto, per ottene re la pensione anticipata di anzianità è de- terminato dal numero degli anni utili ai fi- ni pensionistici, correlato con l'aliquota di rendimento di cui all'art. 17 - 1° comma, della legge 23.12.1994, n. 724 (2%). | 51 |
| 2003 | | 51 |
| 2004 | | 52 |
| 2005 | | 52 |
| 2006 | | 52 |
| 2007 | | 53 |
| 2008 | | 53 |





ALLEGATO C

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE
SERVIZIO TRATTAMENTO DI PENSIONE E DI PREVIDENZA

PROSPETTO SINOTTICO DEI CRITERI DA SEGUIRE PER LA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA ORDINARIO NEL PERIODO TRANSITORIO 1.1.1993 - 31.12.1997.

| Decorrenza | Normativa di riferimento | Criteri da adottare per la liquidazione |
|------------|--|--|
| 1.1.1993 | D. Leg.vo 503/92 | 1)Liquidazione secondo criteri T.U. 1092/73, per dipendenti con anzianità massima contributiva prevista ordinamento di appartenenza, al 31.12.1992. 2)Liquidazione con criterio "doppia quota" (QUOTA A-QUOTA B) per coloro che non si trovano, <u>al 31.12.92</u> , nella condizione al punto 1). |
| 1.1.1995 | Legge 724/94 | Inclusione della Indennità Integrativa Speciale, nella liquidazione della base pensionabile. |
| 1.1.1995 | Legge 724/94 | Applicazione, per la liquidazione dei trattamenti di reversibilità, delle aliquote di pensionabilità, previste per l'A.G.O.. |
| 1.1.1995 | Legge 724/94 | Inclusione nella base di calcolo della pensione, limitatamente alla quota B) degli emolumenti accessori alla retribuzione. |
| 17.8.1995 | Legge 335/95 | Applicazione, per la liquidazione dei trattamenti di reversibilità, della normativa prevista per l'A.G.O.. |
| 1.1.1996 | Legge 335/95 | Nuovo criterio da applicare per la determinazione del periodo di riferimento nel calcolo della pensione con il sistema della doppia Quota (66% del periodo prestato dal 1.1.1996 e non più 50%). |
| 1.1.1996 | Legge 335/95 | Liquidazione pensione sistema contributivo per personale assunto dopo 1.1.1996, e per i dipendenti, che al 31.12.1995 avevano una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. |
| 1.1.1996 | Decreto Ministro Tesoro 8.5.1997, n. 187 | In applicazione articolo 2-comma 12 L. 335/95, attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche cessati dal servizio, a partire dall'1.1.96, per infermità non dipendenti da causa di servizio, per le quali si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. (G.U. n. 150 del 30 giugno 1997). |
| 1.1.1998 | D. Leg.vo 165/97 | Applicazione per il personale destinatario della normativa delegata, dell'aliquota di pensionabilità del 2%, prevista dall'articolo 17 - 1° comma L. 724/94. |

